

Direzione Affari Legali e Legislazione d'Impresa

– Area Legislativa –

TAVOLA DI RAFFRONTO COORDINATA DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL DPCM 02.03.2021, DAL DECRETO LEGGE N. 30 DEL 13 MARZO 2021 E DAL DECRETO LEGGE N. 2 DEL 14 GENNAIO 2021

Vers. 15.03.2021

<p>ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE</p>	<p>DPCM 2 MARZO 2021</p> <p>Efficace dal 6 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021, ad eccezione delle misure previste per la zona bianca che si applicano dal 3 marzo 2021</p>
<p>L'ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, colloca la Lombardia a partire dal 15 marzo 2021 e per un periodo di 15 giorni in zona rossa.</p>	<p>Disposizioni generali</p> <p>N.B. Sono previste dal Capo I del DPCM le misure di contenimento del contagio valide sull'intero territorio nazionale</p>

Ulteriori Disposizioni per zone bianche	Ulteriori Disposizioni per zone gialle	Ulteriori Disposizioni per zone arancione	Ulteriori Disposizioni per zone rosse
<p>NB: Il DPCM prevede che possono, qualora sussistano specifiche condizioni, essere individuate con ordinanza del Ministero della Salute, le Regioni che si collocano in zona bianca, nelle quali cessano di applicarsi le misure previste per la zona gialla relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal DPCM, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.</p> <p>Restano sospesi gli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.</p>	<p>N.B. Si applicano le misure previste dal DPCM, ad eccezione di quelle stabilite per la zona arancione e la zona rossa.</p>	<p>N.B. Si applicano a far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della ordinanza che individua le Regioni collocate in zona arancione, oltre alle misure previste dal DPCM per l'intero territorio nazionale, le misure stabilite per la zona gialla, ove non siano previste misure più rigorose per la zona arancione.</p>	<p>N.B. Si applicano a far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della ordinanza che individua le Regioni collocate in zona rossa, oltre alle misure previste dal DPCM sull'intero territorio nazionale, le misure stabilite per la zona gialla, ove non siano previste misure più rigorose per la zona rossa.</p>

N.B. Con il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 sono previste ulteriori misure e precisamente:

- dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla, si applicano le misure stabilite per la zona arancione
- dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa
- nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al precedente punto

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI GENERALI ED IN ORARIO NOTTURNO

Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
(Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 2/2021)

	Zona gialla	Zona arancione	Zona rossa
	Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, per		

esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile, nelle Regioni che si collocano in zona gialla si applicano le disposizioni stabili per le zone arancioni anche in materia di spostamenti (Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 30 del 2021)

Fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. (Ai sensi dell'art. 1 comma 4 bis D.L. n. 2 del 2021- N.B. *Una analoga disposizione è stata introdotta anche dal D.L. n. 30/2021 con ampliamento della relativa vigenza temporale: vedasi più sotto*-).

Sono comunque consentiti, qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

(Ai sensi dell'art. 1, comma 4 ter, del D.L. n. 2/2021)

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, è consentito, in ambito comunale, lo

Dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021 lo spostamento previsto per le zone

	<p>Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori collocati in zona bianca, si applicano le misure stabilite per le zone rosse anche in materia di spostamenti. Nei medesimi giorni e' consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi (Art. 1, comma 5, D.I. n. 30 del 2021)</p>	<p>spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa (Art. 1 comma 4, D.I. n. 30 del 2021).</p> <p>Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori collocati in zona bianca, si applicano le misure stabilite per le zone rosse anche in materia di spostamenti. Nei medesimi giorni e' consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi (Art. 1, comma 5, D.I. n. 30 del 2021)</p>	<p>arancioni dall'articolo 1 comma 4 del D.I. n. 30 del 2021 non e' consentito nelle zone rosse.</p> <p>Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 e' consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi (Art. 1, comma 5, D.I. n. 30 del 2021)</p>
--	--	---	--

		<p>E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p> <p>Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.</p> <p>È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p> <p>Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM.</p>	<p>E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p> <p>Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.</p> <p>È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p> <p>Il transito sui territori collocati in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM.</p>
		<p>È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.</p>	

ESERCIZI COMMERCIALI

Zona gialla	Zona arancione	Zona rossa
<p>È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti</p>		
<p>Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11.</p>		<p>Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 (vedasi allegato dopo la tabella), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.</p>

ESERCIZI COMMERCIALI ALL'INTERNO DI CENTRI COMMERCIALI – GALLERIE COMMERCIALI – PARCHI COMMERCIALI – ALTRE STRUTTURE ASSIMILABILI

	Zona gialla	Zona arancione	Zona rossa
	<p>Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.</p> <p><i>(N.B. sono state aggiunte le lavanderie e le tintorie nell'elenco delle suddette eccezioni)</i></p>		

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – ASPORTO E CONSEGNA AL DOMICILIO

	Zona gialla	Zona arancione	Zona rossa
	<p>È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti</p>		
	<p>Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00.</p>	<p>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle</p>	<p>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del</p>

	<p>Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.</p> <p>Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.</p> <p>Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p> <p>Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00. <i>(N.B. è stato eliminato il precedente riferimento anche al codice ATECO 47.25)</i></p> <p>Le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e</p>	<p>mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.</p> <p>Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.</p> <p>Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p> <p>Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00. <i>(N.B. è stato eliminato il precedente riferimento anche al codice ATECO 47.25)</i></p>	<p>catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.</p> <p>Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.</p> <p>Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p> <p>Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00. <i>(N.B. è stato eliminato il precedente riferimento anche al codice ATECO 47.25)</i></p>
--	--	--	--

	<p>che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.</p> <p>Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.</p> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>	<p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>	<p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>
--	---	---	---

CONSUMO DI CIBI E BEVANDE NEI LUOGHI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO

	Zona gialla	Zona arancione	Zona rossa
	Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico		

SERVIZI ALLA PERSONA

	Zona gialla	Zona arancione	Zona rossa
	Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10		<p>Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad eccezione di quelle indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia • Attività delle lavanderie industriali • Altre lavanderie, tintorie • Servizi di pompe funebri e attività connesse <p><i>(N.B. è stata eliminata dal suddetto elenco l'attività dei servizi dei saloni dei barbieri e parrucchiere)</i></p>

STRUTTURE RICETTIVE			
	Zona gialla	Zona arancione	Zona rossa
	<p>Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive</p>		
PALESTRE – PISCINE – CENTRI NATATORI – CENTRI BENESSERE – CENTRI TERMALI - CENTRI CULTURALI – CENTRI SOCIALI E RICREATIVI			
	Zona gialla	Zona arancione	Zona rossa
	<p>Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.</p> <p>Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida</p>		<p>Tutte le attività previste dall'articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese.</p> <p>Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva</p>

	<p>emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.</p> <p>Sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.</p> <p>Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come appositamente individuati, è sospeso. Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.</p>		
--	--	--	--

	Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.		
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO			
	Zona gialla	Disposizioni zona arancione	Disposizioni zona rossa
	Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.		
SALE GIOCHI – SALE SCOMMESSE – SALE BINGO – CASINO'			
	Zona gialla	Zona arancione	Zona rossa
	Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.		
SALE TEATRALI – SALE DA CONCERTO – SALE CINEMATOGRAFICHE			
	Zona gialla	Zona arancione	Zona rossa
	<p>Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.</p> <p>A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico nei luoghi sopra indicati sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque</p>	<p>Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.</p>	<p>Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.</p>

	<p>assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.</p> <p>Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.</p> <p>Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.</p>		
--	---	--	--

	(N.B. è stata prevista in zona gialla una fase di riapertura a partire dal 27 marzo 2021)		
SAGRE E FIERE - MERCATI			
	Zona gialla	Zona arancione	Zona rossa
	Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi		
	Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie , punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. (N.B. sono state aggiunte le lavanderie e le tintorie nell'elenco delle suddette eccezioni)		Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
ATTIVITÀ CONVEGNISTICA O CONGRESSUALE			
	Zona gialla	Zona arancione	Zona rossa
	Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.		

RIUNIONI			
	Zona gialla	Zona arancione	Zona rossa
	<p>Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.</p> <p>E' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza</p>		
FESTE			
	Zona gialla	Zona arancione	Zona rossa
	<p>Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.</p>		
SALE DA BALLO - DISCOTECHES			
	Zona gialla	Zona arancione	Zona rossa
	<p>Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.</p>		

MUSEI ED ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA- MOSTRE- BIBLIOTECHE

Zona gialla	Zona arancione	Zona rossa
<p>Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura¹ è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.</p> <p>A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari, che prevedono il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.</p> <p><i>(N.B. è stata prevista una fase di riapertura nei giorni suddetti a partire dal 27 marzo 2021)</i></p>	<p>Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.</p>	<p>Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.</p>

¹ di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

	<p>Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.</p> <p>Sono altresì aperte al pubblico le mostre alle medesime condizioni previste sopra per musei e istituti e luoghi della cultura.</p>		
ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE			
	<p style="text-align: center;">Zona gialla</p> <p>Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.</p>	<p style="text-align: center;">Zona arancione</p>	<p style="text-align: center;">Zona rossa</p>

Per gli aspetti non trattati dalla tabella si rinvia al testo del DPCM e dei provvedimenti citati.

A tal riguardo si evidenzia che l'articolo 4 del DPCM prevede, tra le disposizioni generali valide sull'intero territorio nazionale, le **misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali**.

In particolare, tale articolo prevede che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

Allegato 23

Commercio al dettaglio

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici